



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/20 DEL 13.12.2017

Oggetto: Irrilevanza sotto il profilo paesaggistico di alcuni corpi idrici. Comuni di Marrubiu, Terralba, Uras e Maracalagonis. D.Lgs. n. 42/2004, articolo 142, comma 1 lett. c) e comma 3.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che l'articolo 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 riconosce di interesse paesaggistico "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Il comma 3 dello stesso art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, stabilisce che la disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in appositi elenchi resi pubblici e comunicati al Ministero. Con provvedimento motivato, il Ministero può, eventualmente, confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

Pertanto, il suddetto comma 3 dà facoltà alla Regione di individuare tra i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933, quelli che, non avendo posseduto o avendo perso, in tutto o in parte, i caratteri connotativi dell'interesse paesaggistico, possano essere ritenuti irrilevanti da tale punto di vista ed esclusi dal vincolo di cui al citato articolo 142, comma 1, lettera c).

L'Assessore prosegue evidenziando che la tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi, prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, è finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione della naturalità e della loro valenza paesaggistica. Tuttavia, sulla base di istanze motivate delle Amministrazioni comunali che dimostrino come le modifiche morfologiche, strutturali e funzionali, originarie e/o sopravvenute, abbiano compromesso la rilevanza paesaggistica dei suddetti corpi idrici, è possibile attivare la previsione di cui al citato comma 3 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Tale previsione delinea la ratio del Codice del paesaggio di provvedere ad un aggiornamento e attualizzazione dei corpi idrici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del citato articolo 142 comma 1 lett. c).

L'Assessore ricorda che, in tale direzione, la Giunta regionale, nell'ambito della valutazione della irrilevanza paesaggistica, con precedenti deliberazioni aveva già provveduto alla individuazione di



alcuni corpi idrici, o loro tratti, e a inserirli in appositi elenchi riconoscendoli irrilevanti sotto il profilo paesaggistico sulla base di alcuni criteri di valutazione e tipologie di motivazioni originarie o sopravvenute: presenza di interventi di sistemazione idraulica effettuati per la messa in sicurezza, consistenti anche in opere di tombinamento; lavori di canalizzazione in calcestruzzo e/o presenza di interventi di trasformazione agraria e/o territoriale nelle immediate adiacenze del tratto indicato; assenza di regime idraulico e parziale tombinamento all'interno del centro urbano; modificazioni morfologiche e assenza di regime idraulico delle aree attraversate, in parte urbanizzate; defunzionalizzazione per via della deviazione dell'originario corso; assenza di rilevanti forme di vegetazione ripariale e di caratteri di naturalità.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che il Comune di Maracalagonis, con nota del 15 febbraio 2017 n. 2125 e il Comune di Marrubiu, anche per conto dei Comuni di Terralba e Uras, con nota del 25 ottobre 2017 n. 41166, hanno richiesto alla Regione l'attivazione della procedura di cui al citato articolo 142 comma 3 in merito ad alcuni corpi idrici o loro tratti, ricadenti nei territori comunali, appartenenti alla categoria di cui al 142 comma 1 lett. c) in quanto iscritti negli elenchi delle acque pubbliche o in quanto costituenti fiumi o torrenti.

Al riguardo, i suddetti Comuni, con le citate note, hanno trasmesso le rispettive deliberazioni che approvano le relazioni tecniche con le quali argomentano in merito alla originaria assenza di valori paesaggistici e alla irrilevanza paesaggistica di alcuni corpi idrici o loro tratti. Nello specifico, i Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, evidenziano che: tratti del Rio Cortis-Perdosu o Canale Salacera, a seguito delle opere di regimazione idraulica iniziate negli anni '70 e concluse nel 1984, hanno subito un nuovo inalveamento e alcune parti sono state canalizzate con sezione trapezia, in tutto o in parte, rivestita in calcestruzzo; il "Canale Acque Alte" è un canale totalmente artificiale realizzato negli anni '30 nell'ambito della bonifica del territorio di Arborea.

Per quanto riguarda il Rio Cortis nel territorio di Maracalagonis, il Comune evidenzia la presenza di tratti interessati interamente da opere di sistemazione e regimazione idraulica a causa delle quali non sono più percepibili i caratteri naturali originari.

L'Assessore rappresenta che sulle suddette istanze è stata effettuata l'istruttoria da parte degli uffici della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, come da relazioni depositate in atti, basate sulla documentazione trasmessa dai Comuni, su quella acquisita d'ufficio, anche a seguito di sopralluoghi e sulla base delle linee di valutazione e tipologie di motivazioni sopra citate. Nelle relazioni degli uffici sono stati riconosciuti i corpi idrici o tratti di



essi, che si ritengono irrilevanti sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, per le motivazioni riportate in sintesi nei suddetti elenchi e individuati e rappresentati, rispettivamente:

- con riferimento ai Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras nell'elenco A1 e nella relativa cartografia A2, allegata alla presente deliberazione
- con riferimento al Comune di Maracalagonis nell'elenco B1 e nella relativa cartografia B2, allegata alla presente deliberazione.

L'Assessore, pertanto, sulla base della documentazione trasmessa dai Comuni e della istruttoria degli uffici propone, sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano, territorialmente competente, di riconoscere, ai sensi del citato articolo 142 comma 3, l'irrilevanza sotto il profilo dell'interesse paesaggistico dei corpi idrici o loro tratti, come indicati nei suddetti elenchi di cui agli allegati A1 e B1 e come rappresentanti nelle suddette cartografie di cui agli allegati A2 e B2.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

- di riconoscere, in applicazione dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, l'irrilevanza sotto il profilo paesaggistico dei corpi idrici o dei tratti di essi, individuati e rappresentati:
 1. con riferimento ai Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, nell'elenco di cui all'allegato A1 e nella relativa cartografia di cui all'allegato A2, facenti parte integrante della presente deliberazione;
 2. con riferimento al Comune di Maracalagonis, nell'elenco di cui all'allegato B1 e nella relativa cartografia di cui all'allegato B2, facenti parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare, ai fini dell'esclusione dal vincolo di cui al citato articolo 142, comma 1, lettera c), in applicazione del citato articolo 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, gli elenchi di cui agli allegati A1 e B1 e le relative cartografie di cui agli allegati A2 e B2 che riportano i corpi idrici e tratti di



- essi, irrilevanti sotto il profilo paesaggistico;
- di dare atto che l'esclusione del vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), dei corpi idrici o tratti di essi come sopra indicati, non esclude l'operatività di altri eventuali vincoli imposti in base a norme di legge o ad altri specifici provvedimenti amministrativi, ovvero in forza dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m);
 - di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, ai fini di cui al comma 3 del sopra citato art. 142.

La presente deliberazione con i relativi allegati è pubblicata sul sito web della RAS, sul B.U.R.A.S. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai Comuni di Marrubiu, Terralba, Uras e Maracalagonis si trasmetterà copia del B.U.R.A.S. per il deposito presso il relativo Albo Pretorio. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru